



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

**MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014.
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.**

Nr. Progr. **21**

Data **17/06/2015**

Seduta NR. **4**

Il giorno 17/06/2015, alle ore 18:45, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
MARANI LORENZO	S	FABBRI ITALO	S
DE LUCA ANDREA	S	GIANESSI GIUSEPPE	S
CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO	S	VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S
POSSENTI GIOVANNI	S	ZANCHINI STEFANO	S
BERARDI GABRIELE	N	RAVEZZI MAURO	N
BALDININI IVANA	S	DELFINI ROBERTO	S
URBINATI ROBERTO	S		

Presenti: 11

Assegnati: 13

Assenti: 2

In Carica: 13

Assenti i signori:

BERARDI GABRIELE; RAVEZZI MAURO

Sono presenti gli Assessori esterni BIORDI GIORGIO, BERNARDI FABBRANI GIANLUCA.

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE NECCO DOTT.SSA STEFANIA.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: DELFINI ROBERTO, URBINATI ROBERTO, FABBRI ITALO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO TARI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 11/06/2015

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio (rif.to delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 24/07/2013 di approvazione del relativo regolamento);

Richiamato in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga" (comma 652), come integrato dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 (lett. e-bis) art. 9;
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni (comma 660), come sostituito dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

Considerato, in proposito:

- a) di confermare il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 quale criterio per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, non disponendo il Comune di Novafeltria di dati desumibili da rilevazioni e monitoraggi svolti sul territorio per determinare i coefficienti di produzione quali - quantitativa dei rifiuti propedeutici alla determinazione delle tariffe;
- b) demandare all'atto di approvazione del tributo la decisione di finanziare le agevolazioni con il bilancio ovvero di metterle a carico del servizio;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI);

Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dal competente servizio tributi;

Tenuto conto che il suddetto regolamento viene adottato in continuità con quello già vigente nel 2014 per quanto riguarda il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e l'attività amministrativa dell'ufficio, con l'unica differenziazione riguardante gli artt. 10 lett. e) ed art. 26:

Atteso che l'adozione del presente regolamento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente, trattandosi di regolamentazione di un tributo istituito per legge per il quale è prevista la integrale copertura dei costi del servizio. Le scelte che incidono sul bilancio sono demandate alla delibera di approvazione delle tariffe e di determinazione delle agevolazioni TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data _____ ed acquisito al Prot. di questo Ente al nr. ____ in data _____, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Regolamento Generale delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 06/05/2014;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- 1) di approvare il nuovo *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti)”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 47 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 25/06/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <http://portalefederalismofiscale.gov.it> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi e segreteria;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 17/06/2015

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18.45;

Presenti in aula n. 11;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/06/2015;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1;

- a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/06/2015 dal Responsabile del 2° Settore, Dott. Masi Patrizia;
- b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/06/2015 dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile in data 12/06/2015, acquisito al protocollo del Comune in data 12/06/2015 al n. 5145;

Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

Con voti favorevoli n. 7, n. 3 contrari (Vannoni Elena, Zanchini Stefano e Delfini Roberto) e n. 1 astenuto (Cangiotti Giuseppe Antonio) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione.

=====

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'O.D.G. N. 4: "MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI."

PRESIDENTE. Esame del punto n. 3: «Modifica deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 25.06.2014 – Approvazione nuovo regolamento Tari».

Parola sempre all'assessore Biordi.

ASSESSORE BIORDI. Diciamo che il regolamento Tari sostanzialmente rimane invariato nella sua sostanza. Quindi rimangono confermate quelle che sono in particolare le scadenze previste per il pagamento, quindi il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre quindi per dare la possibilità di un pagamento rateale. Viene confermata la possibilità di un pagamento rateale della singola rata, e inoltre viene comunque mantenuta la possibilità di concedere quelle che sono delle riduzioni o delle esenzioni per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà con finanziamento a carico del bilancio comunale, come era previsto l'anno precedente.

Le uniche due modifiche del regolamento sono relative nella prima all'articolo 26, dove si prevede l'aumento dal 10 al 20 per cento dello sconto previsto per i non residenti che hanno un'abitazione superiore a settantacinque metri quadri, che sono quei contribuenti a cui venivano attribuiti quattro occupanti proprio per l'estensione dell'abitazione. Quindi a questi contribuenti viene concesso dal 2015 uno sconto del 20 per cento. Dal 10 al 20. Viene mantenuto al 10 per cento per quelli che si vedevano attribuiti uno, due o tre occupanti, e passa al 20 quelli per quattro occupanti.

La seconda modifica riguarda l'articolo 10, nella parte in cui andiamo a precisare con un maggior dettaglio un'ipotesi di esenzione dall'applicazione del tributo. In particolare, viene precisato che sono esclusi dai tributi locali i fabbricati dei servizi nei fondi rustici autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi siano destinati – ed è questa la modifica – ad esclusivo utilizzo agricolo, cioè per la conservazione dei prodotti per il ricovero del bestiame, per la custodia degli attrezzi. Quindi solo in queste tre ipotesi particolari è prevista l'esenzione dal pagamento del tributo. Per il resto, il regolamento rimane immutato.

Discussione generale

PRESIDENTE. Grazie assessore.

Qualcuno vuole intervenire?

CONSIGLIERE CANGIOTTI. Non tanto nel merito di questo tema, in quanto una riflessione un po' più ampia relativa alla raccolta rifiuti. Noi abbiamo votato una delibera, credo che sia passata in vari altri Comuni, che riguarda il metodo di raccolta porta a porta.

Io credo che adesso come avevamo i chiesti tempi di approvazione, è necessario in qualche modo che il comune di Novafeltria prenda un po' le redini del percorso, perché se no rischiamo ancora una volta di perdere un'occasione, e credo che una riflessione vada fatta in termini chiari anche su questo argomento, perché se come Consiglio ci siamo espressi in quella direzione, dobbiamo poi riuscire anche a far degli atti concreti per arrivare entro la primavera del 2016 a quel risultato. Non mi sembra, e questo lo devo dire, che ci sia tanto smalto da parte di questa Amministrazione in quella direzione.

Io faccio una proposta, che sarà credo poi anche una proposta del comitato, di creare un tavolo tecnico in tempi brevissimi che esprima un rappresentante per tutte le forze politiche della vallata che hanno sostenuto in Consiglio la delibera al fine di chiarire al più presto quale deve essere l'iter per riuscire entro un tempo accettabile a promuovere il progetto della raccolta porta a porta, altrimenti forse non ci abbiamo

creduto fino in fondo a questo impegno.

Quindi io proprio perché vorrei che ci fosse un maggior entusiasmo in questa direzione, dico che mi astengo su questa delibera nell'auspicio che presto cambi il regolamento, perché venga attivato un nuovo metodo di raccolta che ci premierebbe dal punto di vista ambientale e credo a lungo andare anche dal punto di vista economico.

ASSESSORE BALDININI. Rispetto a questo tema, non corrisponde al vero che non ci siamo mossi, non ci siamo attivati, tanto che domani in Giunta verrà discusso insieme a tutti gli altri enti, perché c'è disponibilità un po' da parte di tanti a iniziare questo percorso per cui domani ci sarà un incontro apposito proprio per discutere di questo tema.

CONSIGLIERE CANGIOTTI. La mia impressione è derivata un po' dal fatto che avevamo presentato in Consiglio, ma non l'avevamo fatto solo qua con l'Amministrazione di Novafeltria, dei bandi europei che in qualche modo andavano incontro alle nostre esigenze e non c'è stato da parte di nessuno un segnale in questa direzione. Un appello ci è sembrato fosse caduto un po' nel vuoto.

Dichiarazioni di voto

PRESIDENTE. Qualcun altro?

Aveva un intervento sospeso la Vannoni. Nel punto dopo?

Bene, allora mi sembra di capire che non ci siano altri interventi. Cangiotti ha annunciato la propria astensione, cosa fanno gli altri due gruppi? Facciamo le dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE VANNONI. Noi votiamo contrari.

CONSIGLIERE POSSENTI. Il gruppo di maggioranza è favorevole.

PRESIDENTE. Allora votiamo.

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli 07

Contrari 03

Astenuti 01

(Il Consiglio approva)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 17/06/2015

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea De Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Necco Dott.ssa Stefania

IL CONSIGLIERE

F.to Cangiotti Giuseppe Antonio

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 18/07/2015 al 02/08/2015

Novafeltria, lì 18/07/2015

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2015

☒ perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

☐ decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Necco Dott.ssa Stefania

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì _____

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 20 del 11/06/2015

Delibera nr. 21 del 17/06/2015

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 11/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

OGGETTO:

MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25/06/2014. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti)

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

Indice

Capo I Applicazione del Tributo sui Rifiuti

- Art. 1 – Disciplina del tributo sui rifiuti
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Presupposto oggettivo
- Art. 7 – Detenzione temporanea
- Art. 8 – Superfici assoggettate a tributo
- Art. 9 – Definizione di aree imponibili
- Art. 10 – Locali e aree esclusi dal tributo
- Art. 11 – Decorrenza del tributo
- Art. 12 – Vincolo di solidarietà
- Art. 13 – Istituzioni scolastiche

Capo II Criteri per la determinazione del tributo TARI

- Art. 14 - Composizione della TARI
- Art. 15 - Piano finanziario
- Art. 16 – Commisurazione del tributo

Capo III Classificazione delle utenze e delle categorie di utenza

- Art. 17 – Categorie di contribuenza
- Art. 18 – Utenze domestiche
- Art. 19 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 20 – Calcolo del tributo per le utenze domestiche
- Art. 21 – Utenze non domestiche
- Art. 22 – Calcolo del tributo per le utenze non domestiche
- Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile
- Art. 24 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche

Capo IV Disciplina delle riduzioni tributarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

Art. 25 – Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

Art. 26 – Criteri per le riduzioni della TARI

Art. 27 – Limite finanziario alle riduzioni e esenzioni

Art. 28 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale

Art. 29 – Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati per l'avvio al recupero da parte delle utenze non
Domestiche

Art. 30 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione di servizio

Art. 31 - Riduzioni utenze non domestiche

Art. 32 – Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

Capo V Disciplina del tributo giornaliero

Art. 33 – Tributo giornaliero

Art. 34 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

Art. 35 – Tributo provinciale

Capo VI Dichiarazione e gestione del tributo

Art. 36 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 37 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 38 – Versamento del tributo

Art. 39 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 40 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 41 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 42 – Funzionario responsabile del tributo

Capo VII Accertamenti, sanzioni, contenzioso

Art. 43 – Accertamenti

Art. 44 – Sanzioni

Art. 45 – Contenzioso

Art. 46 – Trattamento dei dati personali

Art. 47 – Entrata in vigore

CAPO I

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

ART. 1

DISCIPLINA DEL SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento attiva e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Il tributo sui rifiuti (TARI) è parte dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta anch'essa ai sensi del medesimo art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Il predetto tributo sui rifiuti (TARI), è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i;
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 dell'art.1 della legge n. 147/2013 .
6. Il tributo della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tariffa, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono rifiuti assimilati agli urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitaria.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se speciali e non pericolosi) come individuati all'art. 3, comma 3;
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento del tributo è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura del costo del tributo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7

DETENZIONE TEMPORANEA

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART. 8

SUPERFICI ASSOGGETTATE A TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della L 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici

dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

2. Fino alla completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'intescambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ART. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

ART. 10

LOCALI E AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e/o non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

- d) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - e) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, autonomamente censiti in catasto, purchè gli stessi siano destinati ad esclusivo utilizzo agricolo, per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,60;
 - g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).
4. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
6. Le circostanze che determinano la non assogettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 11

DECORRENZA DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

ART. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

ART.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, un contributo forffetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal comma precedente.
- 3.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO TARI

ART. 14

COMPOSIZIONE DELLA TARI

1. Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dal tributo devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. Il tributo è composto da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

ART. 15

PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti richiede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Sulla base del piano finanziario è determinato il tributo che deve assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
4. L'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti) esamina e delibera il Piano Finanziario e lo trasmette al Comune.
5. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva il tributo sulla base del Piano Finanziario approvato da Atersir e dai costi CARC (costi di accertamento e riscossione), determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99.
6. Il tributo è attribuito alle diverse utenze suddivise in due macro classi individuate dal predetto decreto, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

ART. 16

COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione del tributo in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

ART. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. Il tributo delle utenze domestiche è rapportato sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione del tributo.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per

propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
- Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

ART. 20

CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa del tributo relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. n. 158/1999, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile del tributo è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

ART.21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.

2. Il tributo delle utenze non domestiche è rapportato alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

ART. 22

CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato B, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa del tributo è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile del tributo delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

ART. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. La determinazione delle superfici di cui ai precedenti commi va effettuata sulla base degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
6. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
7. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative..
8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

ART. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TRIBUTARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

ART. 25

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tributarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza o, qualora l'utente lo documenti, con decorrenza anteriore, ma comunque non oltre il primo gennaio dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di cui al primo comma.
3. L'agevolazione, la riduzione o l'esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
4. L'agevolazione, la riduzione o l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di una nuova istanza, fino a che sussistano le condizioni richieste.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni od agevolazioni.

ART.26

CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI

1. Le riduzioni tributarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Il tributo ordinario viene ridotto nella misura sottoelencata:
 - 10 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (fino a 75 mq);
 - 20% abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (superiore a 75 mq);
 - 20% locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - 10 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (fino a 75 mq);

- 20 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (superiore a 75 mq);
- 30 % fabbricati rurali ad uso abitativo.

ART. 27

LIMITE FINANZIARIO ALLE RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le ulteriori riduzioni tributarie o esenzioni che il comune può deliberare rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della legge n. 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 28

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

1. Il Comune, nell'ambito dei propri interventi socio-assistenziali, può accordare, ai soggetti residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale dal pagamento del tributo.
2. Tali agevolazioni possono essere concesse anche a particolari categorie di utenze non domestiche che si trovino in condizione di accertata difficoltà economico-finanziaria.
3. I requisiti e le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti ogni anno da apposita delibera di Giunta Comunale compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio. La concessione delle agevolazioni riguarderà in ogni caso i locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-locati per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche riguarderà in ogni caso i locali direttamente adibiti all'esercizio dell'attività e con esclusione di quelli sub locati.
4. Le esenzioni totali o parziali sono concesse su domanda degli interessati ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto; il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni prescritte.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 29

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO -PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile del tributo (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tributo.
6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile del tributo.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 30

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a ml 1.000 (ml del precedente regolamento) dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

ART. 31

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 32.

ART. 32

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina trasporti	10%
Laboratori d'analisi	15%
Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresina, metalmeccaniche, fabbri, lavorazioni acciaio, tornitura	20%
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie ,stamperie, serigrafie, litografie	25%
Marmisti, lapidei	30%
Autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti	35%
Carrozzerie, verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	40%
Gommisti	50%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 33

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La quota del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura del tributo giornaliero è ottenuto suddividendo il tributo annuale, riferito alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento del tributo annuale.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
7. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
10. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
11. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, il tributo corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

12. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
13. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni di cui all'art. 14, comma 13, della L. n. 214/2011.

ART. 34

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
4. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree deve essere dichiarata. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 37

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il mese di luglio dell'anno di competenza,
 - 2° rata entro il mese di settembre dell'anno di competenza,
 - 3° rata entro il mese di novembre dell'anno di competenza.
2. In caso di mancata approvazione del tributo entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1^, si applica il tributo vigente nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente ed analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 38

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è riscosso interamente al Comune.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/1992.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 39

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 40

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 41

IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 42

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO

ART. 43

ACCERTAMENTI

2. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
3. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 44

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013.

ART. 45

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART.46

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s m. ed i..

ART.47

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare in contrasto.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI .

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE. Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club